

**ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO
PRESSO L'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TERNI**

**RELAZIONE PARTICOLAREGGIATA
ai sensi dell'art. 68 D. Lgs n. 14 del 12/01/2019 (C.C.I.I.)**

Il sottoscritto Avv. Leonardo Capra (C.F. CPRLRD75H17H501X) con studio in Terni, via Ferraris n. 38, indirizzo PEC: leonardo.capra@ordineavvocatiterni.it,

PREMESSO CHE:

- in data 09/05/2025 il sig. Tarquini Fabrizio (C.F. TRQFRZ51P23L117A), nato a Terni il 23/09/1951 ed ivi residente, in Via Mola di Bernardo n. 26, d'ora in poi denominato anche "debitore" o "istante", ha depositato, presso l'O.C.C. dell'Ordine degli Avvocati di Terni, l'istanza per la nomina di un Gestore della Crisi avente i requisiti previsti dalla legge;
- l'O.C.C. dell'Ordine degli Avvocati di Terni, in data 13/05/2025, ha provveduto alla nomina dello scrivente quale Gestore della Crisi nel procedimento sopra individuato, ed il sottoscritto ha poi accettato il relativo incarico con dichiarazione trasmessa in data 15/05/2025;
- successivamente, il sottoscritto Gestore ha incontrato personalmente il sig. Tarquini Fabrizio; l'istante ha confermato di voler richiedere l'ammissione alla procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore disciplinata negli art. 67 e ss. del C.C.I.I..

Tutto ciò premesso, facendo seguito alla nomina di Gestore della crisi da sovraindebitamento per la procedura del sig. Tarquini Fabrizio, esaminata la documentazione depositata dalla parte e l'ulteriore documentazione pervenuta dagli Enti e Società interpellati, e rilevato che la domanda è relativa all'accesso alla procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore ai sensi dell'art. 67 e ss. del D.Lgs. n. 14 del 12/01/2019 (C.C.I.I.), lo scrivente presenta la seguente

RELAZIONE PARTICOLAREGGIATA

1. Note preliminari

1.1 Dichiarazione di terzietà ed indipendenza del professionista nominato.

Il sottoscritto dichiara:

- di essere iscritto all'Albo degli Avvocati di Terni al n. 516 dal 29/11/2005, nonché nell'Elenco dei Gestori della crisi da sovraindebitamento tenuto presso l'Organismo



per la composizione della crisi da Sovraindebitamento dell'Ordine degli Avvocati di Terni, con sede in Terni, Via Cesare Bazzani n. 18, iscritto al n. 161 del Registro tenuto dal Ministero della Giustizia;

- di aver svolto il proprio incarico in una condizione di indipendenza ed imparzialità come prescritto dalla attuale normativa in materia e dal proprio Codice Deontologico, non avendo con il debitore alcun rapporto, personale, professionale e/o economico, fatta eccezione per il presente incarico, che possa essere interpretato come suscettibile di influenzare negativamente l'integrità o l'obiettività dei pareri espressi nella presente relazione;
- di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 28 della l.f.;
- di non essere legato al debitore e a coloro che hanno interesse all'operazione di composizione o di liquidazione, da rapporti di natura personale o professionale tali da comprometterne l'indipendenza;
- di non essere in una delle situazioni previste dall'art. 2399 c.c., e di non essere stato interdetto, inabilitato, fallito o condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità di esercitare uffici direttivi (condizioni previste nell'art. 2382 C.C.);
- di non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado del debitore persona fisica o se questi è una società od un ente, di non essere amministratore, coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori della società o dell'ente oppure della società che la controlla, di una società controllata o sottoposta a comune controllo;
- di non essere legato al debitore o alle società controllate dal debitore o alle società che lo controllano o a quelle sottoposte al comune controllo, da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza;
- di non aver prestato negli ultimi 5 anni attività di lavoro subordinato o autonomo a favore del debitore;
- di non essere legato al ricorrente da rapporti di natura personale o professionale tali da compromettere l'indipendenza di giudizio; di non aver prestato, neanche per il tramite di soggetti con i quali è unito in associazione professionale, attività di lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore.

La presente relazione è stata redatta in conformità agli artt. 67 e ss. del C.C.I.I.,



precisandosi

- che la stessa è stata predisposta ai soli fini della normativa sopra citata e che non potrà essere usata per scopi differenti;
- la redazione è stata effettuata in base alla documentazione ed alle informazioni fornite dal debitore, ai dati acquisiti direttamente dall'Agenzia delle Entrate, dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione, dall'INPS, dal Comune di Terni, dall'INAIL, ed alle altre informazioni in qualunque modo acquisite;
- lo scrivente Gestore non è in possesso di ulteriori informazioni che possano modificare il contenuto della presente relazione;
- lo scrivente ha proceduto alla verifica di tutta la documentazione allegata alla presente relazione.

2 In merito ai presupposti di ammissibilità della domanda

Preliminarmente va osservato che, ai sensi dell'art. 27 del C.C.I.I., ai fini del presente procedimento sussiste la competenza territoriale del Tribunale di Terni, atteso che il sig. Tarquini Fabrizio è residente in Terni, via Mola di Bernardo n. 26, come da relativo certificato di residenza allegato (All. 11).

2.1. Presupposti soggettivi di ammissibilità.

L'istante, come detto, richiede di essere ammesso alla procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore prevista negli artt. 67 e ss. del C.C.I.I..

L'art. 67 sopra citato prevede che l'istituto in questione possa applicarsi nei confronti del "consumatore sovraindebitato".

Si evidenzia innanzitutto che, secondo quanto previsto nell'art. 2 comma 1 del C.C.I.I., il "sovraindebitamento" viene definito come *"lo stato di crisi ed insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start up innovative di cui al decreto legge 18 ottobre 2021 n. 179, convertito con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221, e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o di insolvenza."*

Nella medesima norma viene inoltre definito come "crisi", *"lo stato del debitore che rende probabile l'insolvenza che si manifesta con l'inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi"* ed, "insolvenza", *"lo stato del*



debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni”.

Nell’art. 2 comma 1) lett. e del C.C.I.I. viene inoltre delineata la nozione di “consumatore”, inteso come *“la persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta...”*.

Nella fattispecie, ai fini della presente procedura di gestione della crisi da sovraindebitamento, può affermarsi che l’istante rientri nella nozione di “consumatore sovraindebitato”, versando in uno stato di insolvenza relativa ad obbligazioni assunte per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale, secondo i suddetti presupposti normativi previsti nel C.C.I.I..

2.2 Assenza di condizioni soggettive ostative.

Sulla base della documentazione fornita dal debitore e delle dichiarazioni rese, si è appurato che lo stesso:

- non è assoggettabile alle procedure di liquidazione giudiziale (di cui agli artt. 121 e seguenti del C.C.I.I.), alla liquidazione coatta amministrativa (di cui agli artt. 293 e seguenti del C.C.I.I.) o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
- non è stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda, né ha già beneficiato dell’esdebitazione per due volte;
- non ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode.

Il sig. Tarquini Fabrizio si è dimostrato collaborativo nel fornire al Gestore della Crisi ogni utile supporto ed informazione per la ricostruzione della situazione economica e patrimoniale.

3 Cenni introduttivi sulla situazione familiare, reddituale e patrimoniale.

3.1 La situazione familiare.

Il sig. Tarquini, come attestato nel certificato di stato di famiglia allegato (All. 11), vive presso l’immobile di residenza con la moglie sig.ra [REDACTED]
[REDACTED] con la quale è coniugato in regime di separazione dei beni.

I suddetti coniugi risiedono presso l’immobile di loro proprietà (superficiaria) sito in Terni, via Mola di Bernardo n. 26, il quale risulta attualmente sottoposto ad esecuzione immobiliare innanzi al Tribunale di Terni.



3.2. Situazione reddituale.

L'istante percepisce attualmente unicamente dei redditi da pensione, per un importo netto mensile pari a circa € 1.520,00.

Il sig. Tarquini ha dichiarato di non aver inviato le dichiarazioni dei redditi degli ultimi anni, non essendovi obbligato.

La moglie del sig. Tarquini, secondo quanto dichiarato dall'istante, non percepisce alcun reddito.

3.3.1. Beni Immobili.

Il sig. Tarquini Fabrizio, come attestato nella visura catastale allegata (All. 28), è proprietario, per la quota di 1/2 del diritto di proprietà superficiaria, di appartamento ad uso civile abitazione, sito in Terni, via Mola di Bernardo n. 26, censito catastalmente al foglio 139, part. 201, sub 34, risultante pignorato nell'esecuzione immobiliare n. 100/2023 r.g.e. pendente innanzi al Tribunale di Terni, nella quale è stata fissata la prima vendita del relativo lotto per la data del 23/09/2025.

L'istante risulta altresì proprietario, per la quota di 1/72, di terreno sito nel Comune di Terni, censito catastalmente al foglio 140, part. 394.

3.3.2. Beni mobili registrati.

L'istante non risulta proprietario di beni mobili registrati.

3.3.3 Altri beni mobili.

Il sig. Tarquini Fabrizio è proprietario dei mobili costituenti gli arredi presenti nell'abitazione di residenza, da ritenersi necessari per lo svolgimento di una vita dignitosa.

3.4. Rapporti di conto corrente e altri rapporti bancari, postali e/o finanziari o assicurativi.

Il sig. Tarquini è intestatario di un rapporto di conto corrente bancario presso Banco BPM s.p.a..

L'istante risultava inoltre parte mutuataria in un contratto di mutuo ipotecario stipulato in data 25/06/2010 con Unicredit s.p.a., il cui credito è stato successivamente ceduto all'Olympia SPV s.r.l., la quale, a seguito del mancato rimborso di alcune rate, ha dapprima notificato l'atto di precetto e successivamente promosso l'esecuzione immobiliare n. 100/2023 r.g.e. attualmente pendente innanzi al Tribunale di Terni.

Il sig. Tarquini ha inoltre attualmente in corso un prestito con cessione del quinto della pensione con Findomestic Banca s.p.a., e due finanziamenti personali con Banca Ifis, di cui



uno a seguito della cessione del credito da parte della società finanziaria originaria Agos Ducato s.p.a..

A seguito del mancato rimborso di alcune rate del suddetto finanziamento, Banca Ifis ha promosso una procedura di pignoramento della pensione del sig. Tarquini.

A seguito dell'emissione dell'ordinanza di assegnazione il suddetto pignoramento presso terzi è stato posto in "coda", essendo la quota pignorabile della pensione già "occupata" da un precedente pignoramento promosso dal Condominio di via Mola di Bernardo n. 26.

3.5. Crediti.

Il sig. Tarquini ha dichiarato di non vantare alcun tipo di credito nei confronti di terzi.

3.6. Cause civili e procedure esecutive pendenti.

Come attestato nella documentazione allegata, risulta attualmente pendente innanzi al Tribunale di Terni nei confronti del sig. Tarquini Fabrizio, in qualità di esecutato, la procedura esecutiva immobiliare n. 100/2023 r.g.e., promossa dal creditore ipotecario Olympia SPV s.r.l., nella quale è stato sottoposto a pignoramento l'immobile di residenza dell'istante, sito in Terni, via Mola di Bernardo n. 26 e la cui prima vendita all'asta è fissata per la data del 23/09/2025, come da relativo avviso emesso (All. 4).

L'istante risulta inoltre essere parte opponente nella causa civile di opposizione a decreto ingiuntivo promossa contro il Condominio di via Mola di Bernardo n. 26 innanzi al Giudice di Pace di Terni (R.G. 673/2025), con prima udienza fissata per la data del 05/09/2025.

3.7. La situazione debitoria. Elenco dei creditori con l'indicazione delle somme dovute.

Per evidenziare la tipologia e l'ammontare dei debiti contratti dall'istante con il corrispondente elenco dei creditori e l'indicazione delle somme dovute, si riporta, per maggiore chiarezza espositiva, la seguente tabella, precisandosi che i relativi importi sono stati ricavati dalle comunicazioni pervenute dagli Enti e Società interpellati dal sottoscritto Gestore e dalla documentazione fornita dall'istante, compresa la visura CRIF.

DEBITI

OLYMPIA SPV S.R.L.	97.923,35
FINDOMESTIC	25.289,42
BANCA IFIS	10.048,08
HERA COMM S.P.A.	6.720,70



CONDominio DI VIA MOLA DI BERNARDO N. 26	11.960,30
CONSORZIO DI BONIFICA TEVERE-NERA	1.560,28
BANCA IFIS (EX AGOS DUCATO)	4.010,53
ADER	1.542,36
COMUNE DI TERNI	10.023,98
AGENZIA DELLE ENTRATE	1.343,88

TOT. 170.422,88

4. Eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori e indicazione dell'eventuale esistenza di atti in frode ai creditori.

Dall'istruttoria effettuata lo scrivente Gestore non ha rilevato l'esistenza di atti effettuati dal debitore impugnati dai creditori o di atti in frode agli stessi.

5. Atti di disposizione degli ultimi 5 anni.

L'unico atto di disposizione patrimoniale compiuto negli ultimi cinque anni risulta costituito dalla vendita, avvenuta in data 22/03/2023, eseguita in favore della figlia dell'istante sig.ra [REDACTED] dell'immobile sito in Terni, via Mola di Bernardo n. 26, in relazione al quale il sig. Tarquini Fabrizio risultava intestatario della quota di 1/2 del diritto di proprietà superficiaria.

6. Valutazione del merito creditizio.

Come già precedentemente rappresentato, l'istante, oltre al mutuo ipotecario precedentemente contratto con Unicredit s.p.a., ha in corso un prestito con cessione del quinto della pensione con Findomestic Banca s.p.a. e due finanziamenti personali con Banca Ifis, di cui uno come cessionaria del credito dell'Agos Ducato s.p.a..

Si ritiene che, sulla base dell'ammontare del reddito percepito dal sig. Tarquini e della situazione patrimoniale dello stesso, il merito creditizio sia stato correttamente valutato da parte delle Banche e Finanziarie che hanno concesso i suddetti finanziamenti.

7. Spese necessarie al sostentamento del debitore.

Le spese per il sostentamento familiare, come dichiarate dall'istante, sono riportate nel



seguente prospetto:

ELENCO SPESE MENSILI	
Alimenti e bevande	600
Energia elettrica	90
Acqua	Comprese nel canone condominiale
Riscaldamento e climatizzazione	100
Manutenzione immobile	100
Spese telefoniche	100
Spese abbigliamento	40
Automezzi (carburante, bollo, assicurazione)	150
Spese mediche	60
Manutenzione automezzi	50
Tasse locali e tributi vari	100
TOTALE	1390

8. Informazioni richieste negli artt. 67 e ss. C.C.I.I.

8.1 Le cause del sovraindebitamento e la diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni.

Le cause del sovraindebitamento del sig. Tarquini Fabrizio, secondo quanto dichiarato dallo stesso, sono frutto di una serie di eventi personali, familiari e lavorativi che si sono succeduti ed aggravati nel tempo, in particolare negli ultimi 20 anni, rendendo la situazione economica insostenibile solo in anni recenti.

In primo luogo, il sig. Tarquini ha subito un prepensionamento a causa della crisi dell'azienda per cui lavorava, con la conseguenza che il trattamento pensionistico percepito risulta nettamente inferiore rispetto al reddito da lavoro, anche in considerazione del fatto che buona parte delle retribuzioni era legata ad indennità di funzione non incluse nella pensione.



Inoltre, l'istante si è fatto carico, insieme alla propria moglie, della cura della madre affetta da morbo di Alzheimer, il quale si è ulteriormente aggravato dopo il fallimento della sua attività commerciale.

Il sig. Tarquini, essendo fideiussore personale in riferimento ad alcune posizioni bancarie relative all'attività commerciale della madre, ha dovuto fronteggiare direttamente i debiti contratti per lo svolgimento della medesima attività, mediante accensione di mutui e la vendita di una quota di proprietà immobiliare.

Inoltre, l'istante ha dovuto altresì sostenere le spese legali relative ad una causa civile durata oltre 20 anni, come attestato nelle relative sentenze allegate (All. 21), nella quale erano parti la madre e la moglie, entrambe prive di redditi propri.

Le suddetta causa si è infatti articolata in primo grado ed in appello, oltre che nel procedimento per revocazione, i quali hanno visto sempre soccombenti la madre e la moglie del sig. Tarquini, con conseguenti condanne alla refusione delle spese processuali di notevole importo in favore della controparte.

Inoltre, il sig. Tarquini ha anche dovuto sostenere le spese familiari ordinarie e straordinarie per il mantenimento di due figli, entrambi studenti all'epoca dei fatti, ed oggi non ancora stabilmente inseriti nel mondo del lavoro (la figlia è uscita dallo stato di famiglia dell'istante solo nell'anno 2023).

La volontà del sig. Tarquini di onorare i debiti esistenti ha condotto all'accensione da parte dello stesso di finanziamenti, compresa una cessione volontaria del quinto della pensione.

Tuttavia, il progressivo aggravamento delle condizioni finanziarie, unito ai limiti derivanti dall'età (74 anni) dell'istante, all'assenza di reddito del coniuge ed infine ai gravi di problemi salute occorsi recentemente (intervento in circolazione extracorporea per aneurisma dell'aorta), hanno reso oramai impossibile la soddisfazione integrale dei debiti.

8.2 Esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte.

Le ragioni dell'incapacità di adempiere alle obbligazioni assunte da parte dell'istante, secondo quanto già esposto nel precedente paragrafo, sono dovute innanzitutto alla contrazione del reddito percepito, nel momento in cui l'istante è andato in prepensionamento.



Inoltre, il sig. Tarquini ha dovuto fronteggiare delle ingenti esposizioni debitorie riferite ad obbligazioni non contratte personalmente dallo stesso, essendo relative alla qualifica di fideiussore in alcuni rapporti bancari riferiti all'attività commerciale precedentemente svolta dalla madre del medesimo debitore, nonché alla necessità di provvedere al pagamento delle spese processuali di alcuni giudizi civili, alla cui refusione in favore della controparte erano state condannate la moglie e la madre dell'istante, essendo quest'ultime prive di redditi propri.

A ciò si è inoltre aggiunta la necessità di provvedere anche al mantenimento dei figli del sig. Tarquini, i quali non risultavano ancora stabilmente inseriti nel mondo del lavoro.

9 La valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda.

Dalla disamina della documentazione posta a corredo della domanda ed allegata alla presente relazione, è possibile affermare che la stessa risulta essere completa ed attendibile, fornendo un valido supporto alla richiesta di accesso alla procedura ex articolo 67 e ss. del C.C.I.A.A.

10 Indicazione presunta dei costi della procedura.

Il sig. Tarquini Fabrizio ha sottoscritto un preventivo relativo al compenso dell'O.C.C. di importo pari a complessivi € 3.637,23 (comprensivo di oneri accessori), in relazione al quale è stato versato un acconto pari ad € 1.818,61, mentre il restante importo di € 1.818,61 potrà essere posto in prededuzione nell'ipotesi di omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti, salva ovviamente la liquidazione finale che verrà disposta dall'Ill.mo Tribunale adito.

11 Proposta di piano per la ristrutturazione dei debiti.

Il sig. Tarquini ha recentemente avanzato al creditore ipotecario Olympia SPV s.r.l., una proposta di estinzione del debito a saldo e stralcio (All. 25), subordinata all'omologazione del presente piano di ristrutturazione dei debiti.

La suddetta proposta prevede il versamento in favore del creditore ipotecario di un importo complessivo pari ad € 42.620,00, da corrispondere tramite versamento dell'importo iniziale di € 20.000,00 entro il 30/10/2025, successive n. 32 rate mensili consecutive dell'ammontare di € 628,33 ciascuna a decorrere dal 30/11/2025 e rata finale dell'importo di € 2.513,44 da versare entro il 30/07/2028.



La proposta sopra indicata è stata accettata dal creditore ipotecario Olympia SPV s.r.l., come da relativa documentazione allegata (All. 26).

Si evidenzia che, come precedentemente rappresentato, risulta pendente innanzi al Tribunale di Terni la procedura n. 100/2023 r.g.e., con la quale il suddetto creditore ipotecario ha sottoposto ad esecuzione il diritto di proprietà superficiaria dell'immobile di residenza del sig. Tarquini.

Nella medesima procedura risulta fissata la prima vendita per la data del 23/09/2025, con prezzo massimo di offerta indicato in € 71.957,35, come da relativo avviso di vendita emesso (All. 4).

Conseguentemente, in relazione al disposto dell'art. 67 comma 4 C.C.I.I., la somma di € 42.620,00 proposta dall'istante per l'estinzione totale della relativa posizione debitoria ed accettata dal creditore ipotecario, risulta inferiore alla somma astrattamente realizzabile per mezzo della liquidazione attuale dell'immobile ipotecato, facendo riferimento al suddetto prezzo massimo di offerta dell'asta fissato in € 71.957,35, come indicato nel relativo avviso di vendita.

Tuttavia, il fatto che il creditore ipotecario abbia accettato la proposta di saldo e stralcio con previsione del versamento di un importo totale pari ad € 42.620,00, subordinata all'omologazione del presente piano, può far ritenere con ragionevole certezza che il medesimo creditore ipotecario abbia valutato la convenienza della relativa proposta, ritenendola comunque favorevole, pur se di importo inferiore al valore di liquidazione dell'immobile ipotecato astrattamente realizzabile con la prossima vendita all'asta dello stesso.

Si ritiene in ogni caso di riservare all'Ill.mo Tribunale ogni opportuna valutazione in merito, in considerazione della deroga alla norma prevista nell'art. 67 comma 4 C.C.I.I..

Il sig. Tarquini propone inoltre di provvedere al pagamento del creditore ipotecario con precedenza, anche temporale, rispetto agli altri crediti di natura chirografaria.

Come detto, infatti, nel piano proposto viene previsto il versamento in favore del creditore ipotecario dell'importo totale di € 42.620,00, oltre che con la corresponsione di un importo iniziale di € 20.000,00, tramite il versamento di successive 32 rate mensili consecutive dell'importo di € 628,33 ciascuna e 33° rata finale dell'importo di € 2.513,44.

In considerazione dell'ammontare dell'unico reddito percepito dal sig. Tarquini, costituito dalla pensione INPS di importo netto pari a circa € 1.520,00 mensili, non appare possibile soddisfare gli altri creditori, risultanti tutti chirografari, se non dopo il termine dei pagamenti previsti nei confronti del creditore ipotecario.



Il sig. Tarquini intende pertanto proporre una falcidia degli altri crediti, tutti privi di cause legittime di prelazione, proponendo altresì che il pagamento degli stessi inizi a decorrere dal mese di agosto 2028, al termine dei pagamenti da eseguire al creditore ipotecario.

L'istante intenderebbe versare in favore dei creditori chirografari la somma complessiva di € 550,00 mensili per un periodo di 5 anni a decorrere dal mese di agosto 2028, sino al mese di agosto 2033, di cui € 250,00 mensili in favore della Findomestic Banca s.p.a., in relazione al prestito con cessione del quinto della pensione in essere, ed il rimanente importo di € 300,00 mensili da suddividere in parti uguali tra tutti gli altri creditori.

Il sig. Tarquini ha dichiarato che le somme necessarie per far fronte al piano di ristrutturazione dei debiti proposto, di durata complessiva di circa 8 anni, verranno in parte messe a disposizione da familiari dello stesso (per quanto concerne l'importo iniziale di € 20.000,00 da versare al creditore ipotecario), mentre le rate mensili previste fino alla scadenza del medesimo piano verranno corrisposte prelevandole dagli importi della pensione percepita dal medesimo istante.

Si riporta di seguito il piano di ristrutturazione dei debiti proposto con l'indicazione dei creditori, degli importi dei debiti e delle somme che verranno corrisposte:

Debiti		PAGAMENTI			
		Prededuzione	Privilegio	Chirografo	
Descrizione	Debito				
Compenso O.C.C.	1.818,61	1.818,61			
Olympia SPV s.r.l.	42.620,00 (come da proposta a saldo e stralcio accettata)		42.620,00		
Findomestic Banca s.p.a.	25.289,42			15.000,00	
Banca Ifis	10.048,08			2.250,00	
Hera Comm s.p.a.	6.720,70			2.250,00	
Condominio di via Mola di Bernardo n. 26	11.960,30			2.250,00	
Consorzio di Bonifica Tevere- Nera	1.560,28			1.560,28	
Banca Ifis (ex Agos Ducato)	4.010,53			2.250,00	
ADER	1.542,36			1.542,36	
Comune di Terni	10.023,98			2.250,00	
Agenzia delle Entrate	1.343,88			1.343,88	



TOTALE	116.938,14	1.818,61	42.620,00	30.696,52	

12 Sulla convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria.

Si richiama sul punto quanto già precedentemente indicato in merito all'accettazione della proposta a saldo e stralcio da parte del creditore ipotecario, per un importo inferiore al valore astrattamente realizzabile tramite la liquidazione del bene ipotecato.

In relazione ai crediti chirografari, si rappresenta che gli stessi potrebbero essere astrattamente soddisfatti in via esecutiva solo tramite il pignoramento della pensione dell'istante, costituente l'unico reddito dello stesso, con i noti limiti posti nell'art. 545 c.p.c., rilevandosi altresì che la quota pignorabile risulta già attualmente "occupata" dall'esecuzione presso terzi precedentemente promossa dal creditore Condominio di via Mola di Bernardo n. 26 Terni, con necessità per i creditori "successivi" di mettersi in "coda", e conseguente previsione di tempi ragionevolmente molto lunghi per le eventuali realizzazioni coattive dei crediti.

All'esito della valutazione svolta appare pertanto molto difficile che i creditori chirografari, oltre a dover anticipare le relative spese, possano ottenere una soddisfazione integrale del loro credito, in considerazione della situazione reddituale e patrimoniale dell'istante, nonché dell'età dello stesso.

13 Richiesta di concessione di misure protettive.

Come già precedentemente indicato, risulta pendente innanzi al Tribunale di Terni la procedura esecutiva immobiliare n. 100/2023 r.g.e., nella quale è eseguito il sig. Tarquini Fabrizio, con prima vendita all'asta dell'immobile di residenza del medesimo istante fissata per la data del 23/09/2025.

L'istante, nel ricorso allegato (All. 1), ha pertanto richiesto che l'Ill.mo Tribunale adito voglia disporre, in via preliminare e d'urgenza, la sospensione della procedura esecutiva e dell'esperimento di vendita sopra citati, in modo da non pregiudicare l'eventuale attuazione del piano di ristrutturazione dei debiti proposto.

Si allegano:

- 1) Ricorso per l'ammissione alla procedura e richiesta di concessione di misure protettive sottoscritto da sig. Tarquini Fabrizio.
- 2) Visura CRIF.



- 3) Cedolini pensione Gennaio-Luglio 2025.
- 4) Avviso di vendita emesso nell'Esecuzione Immobiliare n. 100/2023 r.g.e. Trib. Terni.
- 5) Ordinanza di vendita emessa nell'Esecuzione Immobiliare n. 100/2023 r.g.e. Trib. Terni.
- 6) Perizia depositata nell'Esecuzione Immobiliare n. 100/2023 r.g.e. Trib. Terni.
- 7) Decreto ingiuntivo notificato dal Condominio di via Mola di Bernardo 26.
- 8) Ricorso in opposizione al decreto ingiuntivo notificato dal Condominio di via Mola di Bernardo 26.
- 9) Verbale di conciliazione con Hera Comm s.p.a..
- 10) Atto di compravendita immobiliare del 22/03/2023.
- 11) Certificato di residenza e stato di famiglia del sig. Tarquini Fabrizio.
- 12) Estratto conto Banco BPM.
- 13) Comunicazione posizione debitoria nei confronti di Banca Ifis (credito ceduto da Agos Ducato).
- 14) Comunicazione posizione debitoria nei confronti di Banca Ifis.
- 15) Atto di pignoramento presso terzi notificato da Banca Ifis.
- 16) Certificato unico debiti tributari.
- 17) Comunicazione INAIL assenza debiti.
- 18) Estratto conto Consorzio di Bonifica Tevere-Nera.
- 19) Contratto di mutuo ipotecario con atto di precetto notificato.
- 20) Atto di pignoramento immobiliare.
- 21) Sentenze emesse nei confronti delle sig.re [REDACTED] e [REDACTED]
- 22) Provvedimento di conversione della procedura esecutiva nei confronti della sig.ra [REDACTED]
[REDACTED]
- 23) Comunicazione posizione debitoria nei confronti del Condominio di via Mola di Bernardo n. 26.
- 24) Comunicazione posizione debitoria nei confronti di Findomestic Banca s.p.a..
- 25) Proposta a saldo e stralcio inviata al creditore ipotecario Olympia SPV s.r.l..
- 26) Accettazione della proposta saldo e stralcio trasmessa dal creditore ipotecario Olympia SPV s.r.l..
- 27) Comunicazione assenza debiti nei confronti dell'INPS.
- 28) Visura catastale per soggetto sig. Tarquini Fabrizio.
- 29) Preventivo O.C.C..
- 30) Posizione debitoria nei confronti della HERA Comm s.p.a..
- 31) Estratto ruoli ADER.



- 32) Banche dati anagrafe tributaria e finanziaria sig. Tarquini Fabrizio.
- 33) Documentazione medica sig. Tarquini Fabrizio.
- 34) Istanza depositata presso l'O.C.C..
- 35) Comunicazione posizione debitoria Comune di Terni.

Terni 11/09/2025

Il Gestore O.C.C.
Avv. Leonardo Capra



